

Cass. civ. Sez. Unite, (ud. 04-05-2006) 18-05-2006, n. 11650

Fatto Diritto P.Q.M.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Giurisdizione

riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Ritenuta di imposta

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto

Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di Sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. BONOMO Massimo - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

GUITTI MACCHINE DI GUGLIELMO GUITTI & C. S.A.S. (già Guitti Macchine s.r.l.), in persona del socio accomandatario G.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Rodolfo Lanciani 74, presso lo studio dell'avv. Antonelli Maria, che, unitamente all'avv. Scirè Francesco del Foro di Brescia, la rappresenta e difende giusta delega 2006 in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.C., elettivamente domiciliato in Brescia, via Francesco Crispi 3, presso lo studio dell'avv. Cadeo Fausto, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 83/02 della Corte d'Appello di Brescia del 14 febbraio 2002, depositata il 3 maggio 2002, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 4 maggio 2006 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

udita l'avv. Antonelli Maria per la società ricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Maccarone Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario.

Svolgimento del processo

Il sig. C.M. - affermato di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. Guitti Macchine a decorrere al 17 maggio 1990 e lamentato di aver ricevuto solo nel 1998 il pagamento delle competenze spettategli per i mesi di novembre e dicembre 1997 e per la tredicesima relativa allo stesso anno - ricorreva al Tribunale di Brescia, in funzione di Giudice del lavoro, per ivi sentir condannare la società datrice di lavoro al risarcimento del danno consistito nell'aver egli subito nell'anno 1998 una maggior ritenuta di imposta pari a L. 1.117.360 in ragione dell'applicazione dello scaglione superiore determinato dal "fittizio" aumento del reddito conseguente al ritardato pagamento delle indicate retribuzioni relative al 1997.

La difesa della società datrice di lavoro, che non contestava la realtà dei fatti esposti dal lavoratore ricorrente, consisteva sostanzialmente nel denunciare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario.

Il ricorso era accolto in primo grado, ma la relativa decisione era appellata dalla società che insisteva sul denunciato difetto di giurisdizione e lamentava, in linea subordinata, l'omesso accertamento in ordine alla natura colposa (e all'imputabilità all'appellante) della condotta censurata. La Corte d'appello adita, rigettava l'impugnazione, confermando quanto stabilito dal Giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione con unico motivo la società Guitti Macchine di Guglielmo Guitti & C. s.a.s., che si afferma successore della Guitti Macchine s.r.l. nei cui confronti si è svolto il giudizio di merito. Resiste il sig. M.C. con controricorso che illustra anche con memoria.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., il controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso per non aver la società ricorrente - la Guitti Macchine di Guglielmo Guitti & C. s.a.s. - dato prova della propria legittimazione quale supposto successore della società che è stata parte nel giudizio di merito, la Guitti Macchine s.r.l..

Orbene non vi è dubbio che l'affermazione della società ricorrente di essere legittimata all'impugnazione in quanto successore (non viene precisato se a titolo universale o particolare, ma la cosa non rileva) della società che ha partecipato al giudizio d'appello non è sufficiente, da sola, a radicarne la legittimazione: tuttavia, è altrettanto vero che il dovere di dare prova documentale - nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., - della dedotta legittimazione sussiste nel caso che tale qualità sia oggetto di contestazione da parte del resistente, il quale può - esplicitamente o implicitamente - riconoscerla (cfr. Cass. nn. 11334/1997; 772/1999; 2292/2000;

7583/2001). Nel caso di specie, il fatto che la parte resistente nel controricorso non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione della società ricorrente e abbia proposto esclusivamente difese sul merito del ricorso, vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevanza con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Passando all'esame del ricorso, la censura proposta dalla società ricorrente consiste nella denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e, "in riferimento alla portata precettiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, e successive modificazioni", nonché "in ogni caso omessa ed insufficiente motivazione".

Nell'illustrare il motivo di ricorso, la società ricorrente chiarisce di voler così ribadire l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario avanzata nel giudizio di merito e disattesa, erroneamente a suo avviso, tanto in primo, quanto in secondo grado. Secondo la parte ricorrente, infatti, l'oggetto della domanda proposta dal lavoratore concerneva la circostanza che - in ragione del cumulo delle retribuzioni registratosi carico del lavoratore medesimo nell'anno d'imposta 1998 per effetto della ritardata corresponsione in quell'anno di una parte delle competenze relative al 1997 - il datore di lavoro aveva operato una ritenuta maggiore di quella che sarebbe stata effettivamente applicabile ove quest'ultimo avesse ottemperato nei termini alla propria obbligazione. Alla luce di questa chiara realtà fattuale, era inequivocabile, ad avviso della società ricorrente, che la controversia concernesse la contestazione, da parte del sostituto d'imposta nei confronti del sostituto, della legittimità della (maggiore) ritenuta operata da quest'ultimo al fine di averne il (preteso) rimborso: una siffatta controversia, dipendendone la soluzione dalla decisione da adottare sulla (contestata) legittimità della

ritenuta d'imposta, apparteneva alla giurisdizione del Giudice tributario e non già a quella del Giudice ordinario. Il ricorso non è fondato.

Certamente è vero che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., fra le più recenti, Cass. S.U. n. 9074/2003;

23019/2005), "la controversia, promossa dal sostituto d'imposta nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, non del Giudice ordinario, posto che l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal Giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche della amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituto e sostituto, perchè l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del Giudice di essa munito di provvedere all'integrazione del contraddittorio stesso".

Tuttavia, perchè la giurisdizione del Giudice tributario si determini, occorre pur sempre che la controversia abbia ad oggetto una contestazione (da parte del sostituto d'imposta) relativa alla legittimità della ritenuta operata dal sostituto: sicchè la risposta all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario qui sollevata (come già nelle fasi di merito) dalla società ricorrente dipende, in ultima analisi, dall'interpretazione che deve darsi alla domanda originariamente proposta dall'odierno controricorrente. Interpretazione cui questa Corte può senz'altro procedere, essendo essa, in tema di giurisdizione, anche Giudice del fatto ed avendo, quindi, il potere di esaminare e valutare con autonomia le risultanze processuali e gli atti di causa, indipendentemente dalle deduzioni delle parti e dalle valutazioni del Giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Cass. S.U. n. 14090/2004; n. 10840/2003; nn. 14275/2002, le quali mettono in rilievo come debba ritenersi di conseguenza inammissibile la censura diretta a denunciare un vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata). Orbene, dall'esame degli atti e delle risultanze processuali emerge che, nella fattispecie, l'azione svolta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro non era diretta a censurare la legittimità della ritenuta di imposta, lamentando che la medesima non fosse stata operata nel rispetto della norma tributaria: la pretesa fatta valere dal lavoratore concerneva, come rilevato dal Giudice di merito, esclusivamente - il danno che gli era derivato dalla ritardata corresponsione nel 1998 di una parte delle retribuzioni dovutegli per l'anno 1997 e consistito nel fatto che, in ragione del realizzato cumulo delle retribuzioni, egli aveva dovuto pagare una imposta maggiore (per la collocazione del reddito imponibile nello scaglione superiore), disponendo, così, di fatto nell'anno 1998 di un reddito inferiore a quello che avrebbe goduto ove ci fosse stato nel 1997 il puntuale pagamento di quanto per quell'anno gli era dovuto. Il ritardo nella corresponsione delle retribuzioni dovute per il 1997 è fatto rimasto incontestato nel giudizio e il datore di lavoro, a sua volta, non ha ipotizzato l'illegittimità della ritenuta d'imposta operata (affermando, anzi, esplicitamente che il proprio comportamento doveva ritenersi, sotto il profilo tributario, pienamente ortodosso), bensì ha dedotto, sia pur genericamente e senza fornirne la dovuta prova, che il ritardo non poteva essergli imputabile, stante la situazione di "temporanea illiquidità" (tuttavia indimostrata) nella quale era venuta a trovarsi l'azienda. Conoscere di una siffatta controversia, che, per quanto detto, non presupponeva la definizione di una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, spettava, quindi, alla giurisdizione del Giudice ordinario, la quale è stata correttamente affermata, nella specie, dal Giudice di merito, tanto in primo, quanto in secondo grado.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario.

Condanna la società ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 850,00 di cui Euro 750,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

